



Documento sulle anticipazioni

(aggiornato al 03/08/2021)

1. ANTICIPAZIONI

1.1. Come stabilito dal Dlgs 252/2005, l'associato può conseguire un'anticipazione sulla sua posizione:

- I. in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75% della posizione maturata, per terapie ed interventi straordinari riconosciuti come tali dalle competenti strutture sanitarie pubbliche, per sé, per il coniuge, per i figli;
- II. decorsi otto anni di iscrizione, per un importo non superiore al 75%, per l'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli;
- III. decorsi otto anni di iscrizione, per un importo non superiore al 75%, per la ristrutturazione della prima casa di abitazione, ai sensi del DPR N. 380/2001, art. 3, comma 1, lettera a, b, c, d;
- IV. decorsi otto anni di iscrizione, per un importo non superiore al 30% della posizione maturata, per ulteriori esigenze.

1.2. Il Fondo procederà all'evasione delle richieste pervenute, nel rispetto dell'equilibrio finanziario del Fondo stesso e delle seguenti regole generali:

1.2.1. Nei casi II), III), IV) la richiesta può essere inviata al Fondo dal momento del raggiungimento degli 8 anni di iscrizione. La data di iscrizione a Fonchim è riportata nella sezione riservata del sito e nell'estratto conto annuale. Al fine del raggiungimento degli 8 anni previsti dalla norma, è considerata utile l'anzianità maturata in altri fondi, dai quali sia stato effettuato il trasferimento a Fonchim.

1.2.2. L'anticipazione liquidata non potrà mai essere superiore alla spesa effettivamente sostenuta e documentata.

1.2.3. Nei casi I), II), III) l'associato ha la facoltà di richiedere più anticipazioni, nei limiti del 75% della posizione complessivamente maturata. Per le anticipazioni relative al punto IV), oltre al citato limite del 75%, è normativamente previsto che le somme complessivamente erogate non superino il 30% della posizione individuale maturata, incrementata delle anticipazioni percepite e non reintegrate per la stessa causale. Pertanto, nel caso in cui le richieste per "ulteriori esigenze" venissero reiterate, potranno trovare accoglimento soltanto fino alla concorrenza del suddetto limite del 30% della posizione di volta in volta maturata.

1.2.4. L'anticipazione è sottoposta a tassazione ai sensi del Dlgs. 252/2005.

1.2.5. Sono richiedibili al Fondo unicamente anticipazioni per importi non inferiori a € 2.000 al lordo della tassazione di legge. Eventuali richieste ricevute dal Fondo per ammontari inferiori, non saranno accolte.

1.2.6. Il Fondo accetterà esclusivamente richieste corredate dai documenti di cui al successivo punto 1.3.

1.2.7. Le richieste dovranno riguardare spese sostenute dall'iscritto e fatturate non più di 360 giorni prima della data di invio delle richieste stesse, a eccezione dell'"acquisto della prima casa di abitazione per sé e per i figli", per il quale la richiesta potrà essere effettuata entro 18 mesi dalla data di stipula dell'atto notarile di compravendita (rogito). Per le anticipazioni relative a spese sanitarie e acquisto della prima casa di abitazione è inoltre possibile effettuare la richiesta anche in data anteriore al sostenimento della spesa. In tal caso debbono essere presentati i documenti preliminari con le caratteristiche descritte ai successivi punti 1.3.1. e 1.3.2., e l'aderente s'impegna alla trasmissione della documentazione conclusiva (rispettivamente fatture delle spese sostenute e rogito notarile) entro 180 giorni dall'erogazione della prestazione. Il Fondo valuterà la congruità della documentazione presentata e istruirà le pratiche sulla base dell'ordine di ricezione. Nel caso di documentazione errata o incompleta, il Fondo darà adeguata informazione all'associato. Fermo restando il diritto all'anticipazione, per stabilire l'ordine di evasione delle richieste, si terrà conto della data di ricevimento della documentazione completa.

1.2.8. Il Fondo darà comunicazione all'associato dell'avvenuto accoglimento o rigetto della richiesta di anticipazione, tramite mail (indirizzo da indicare nel modulo e/o da inserire sulla propria posizione nel sito del Fondo), entro 30 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta.

1.2.9. La richiesta di anticipazione deve essere inviata al Fondo compilando l'apposita modulistica. Il "modulo di richiesta di anticipazione" è disponibile sul sito internet di Fonchim ovvero presso gli uffici del personale delle aziende. Al modulo devono essere allegati i documenti previsti per ogni casistica. La documentazione deve pervenire al Fondo con le modalità indicate sul modulo di richiesta.

1.2.10. Il Fondo liquida l'anticipazione di norma entro 4 mesi dal ricevimento della documentazione completa.

1.2.11. Le anticipazioni possono essere reintegrate, a scelta dell'aderente, anche mediante contribuzioni annuali eccedenti il limite di 5.164,57 €.

1.2.12. Nel caso in cui l'associato abbia in atto contratti di "cessione del quinto" notificati al Fondo da parte della finanziaria, la richiesta di anticipazione, oltre alla documentazione specifica di ogni casistica, dovrà essere corredata dalla liberatoria di pagamento dell'ente mutuante. In caso contrario, la pratica verrà automaticamente rigettata. Unica eccezione sono le richieste di anticipazione per spese sanitarie, per le quali il Fondo provvederà a liquidare l'iscritto, anche in presenza di contratti di finanziamento contro cessione di quote di stipendio e con il TFR a garanzia, ma tratterà un quinto della prestazione a favore della finanziaria.

1.2.13. La liquidazione dell'anticipazione avverrà esclusivamente attraverso bonifico bancario previa indicazione, da parte del destinatario, delle coordinate di accredito.

1.2.14. Per la copertura delle spese di istruttoria di ciascuna pratica il Fondo addebiterà € 25 alla posizione dell'associato.

1.3. Alla richiesta di anticipazione di qualunque natura devono essere allegati i seguenti documenti:

- a) fotocopia della carta d'identità dell'iscritto;
- b) fotocopia del codice fiscale dell'iscritto;
- c) in caso di spesa sostenuta per il coniuge o per i figli, stato di famiglia attestante il rapporto di parentela con l'iscritto. In sostituzione dello stato di famiglia, per attestare il rapporto di parentela con l'iscritto, può essere fornito:
 - in caso di spesa sostenuta per il coniuge, estratto riassuntivo dell'atto di matrimonio;
 - in caso di spesa sostenuta per i figli, certificato o estratto di nascita con l'indicazione di paternità e maternità;
- d) liberatoria di pagamento da parte della società finanziaria, solo nel caso in cui l'iscritto abbia in corso un finanziamento contro cessione di quote dello stipendio.

Il Fondo provvederà, inoltre, a richiedere il "Documento di scelta del regime fiscale", solo nel caso in cui il richiedente sia "vecchio iscritto a vecchio Fondo"¹ e l'anticipazione comporti, per la prima volta, la liquidazione di parte del montante maturato a decorrere dal 1° gennaio 2007.

Oltre ai documenti citati, la richiesta di anticipazione deve essere corredata da ulteriore documentazione, in funzione della tipologia di spesa, così come descritta nei punti che seguono.

Non saranno accettate richieste finalizzate ad estinguere contratti di mutuo "in itinere".

1.3.1. SPESE SANITARIE - La richiesta di anticipazione per spese sanitarie, per sé, per il coniuge ovvero per i figli, dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

- a) dichiarazione, da parte delle competenti strutture sanitarie pubbliche (A.S.L.) o da parte del medico di base, che le terapie e gli interventi cui si riferisce la richiesta siano derivanti da gravissime situazioni ed aventi carattere di straordinarietà sotto il profilo medico. Tale dichiarazione deve essere prodotta anche in caso di intervento medico effettuato privatamente;
- b) fotocopia del preventivo di spesa firmato dallo specialista e modulo di "autocertificazione anticipazione spese sanitarie" scaricabile dal sito internet del Fondo. L'associato ha comunque l'onere di produrre la fotocopia della fattura delle spese sostenute entro 180 giorni dall'erogazione dell'anticipazione ed entro 180 giorni dall'emissione della stessa. La documentazione di cui alla presente lettera non deve essere allegata in caso di invio della fattura già all'atto della richiesta;
- c) fotocopia della fattura dettagliata delle spese sostenute, emessa non oltre 360 giorni prima della richiesta. Nell'ambito delle spese sanitarie, si comprendono le spese di viaggio e soggiorno anche relative al familiare che presti eventualmente assistenza al socio richiedente l'anticipazione.

1.3.2. ACQUISTO PRIMA CASA DI ABITAZIONE - La richiesta di anticipazione per l'acquisto della prima casa di abitazione dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

- a) autocertificazione acquisto prima casa di abitazione;
- b) fotocopia dell'atto notarile di compravendita (rogito)² o preliminare di acquisto depositato presso l'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'art. 10 DPR 131/1986 – Finanziaria 2007, stipulati non oltre 18 mesi prima della richiesta. In caso di presentazione del solo preliminare di acquisto depositato presso l'Agenzia delle Entrate, l'associato si impegna ad inviare fotocopia del rogito entro 180 giorni dall'erogazione dell'anticipazione, oppure entro 180 giorni dalla data della stipula del rogito prevista nel preliminare di compravendita.

È possibile altresì richiedere l'anticipazione anche nel caso in cui l'acquisto della prima casa sia effettuato da parte del coniuge in regime di comunione legale dei beni. In tale circostanza, oltre alla documentazione già citata, dovrà essere prodotto l'estratto riassuntivo dell'atto di matrimonio (con le eventuali annotazioni).

1.3.3. ACQUISTO PRIMA CASA DI ABITAZIONE IN COOPERATIVA - La richiesta di anticipazione per l'acquisto della prima casa di abitazione in cooperativa dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

- a) autocertificazione acquisto prima casa di abitazione in cooperativa;
- b) documentazione relativa alle spese sostenute;
- c) fotocopia dell'estratto notarile del libro soci attestante la prenotazione dell'alloggio (non deve essere allegata in caso di invio, già all'atto della richiesta, della fotocopia dell'atto pubblico di assegnazione dell'alloggio). L'associato ha

¹ Con tale locuzione s'intendono i lavoratori assunti precedentemente al 29 aprile 1993 e che entro tale data risultino iscritti a forme pensionistiche complementari istituite alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421.

² Non saranno accettate certificazioni notarili dell'avvenuta compravendita prive del testo integrale del rogito.

comunque l'onere di produrre fotocopia dell'atto pubblico di assegnazione dell'alloggio entro 180 giorni dall'erogazione dell'anticipazione ed entro 180 giorni dall'emissione dello stesso;

d) fotocopia dell'atto pubblico di assegnazione dell'alloggio, avvenuta non oltre 18 mesi prima della data della richiesta.

1.3.4. COSTRUZIONE PRIMA CASA DI ABITAZIONE - La richiesta di anticipazione per la costruzione della prima casa di abitazione dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

- a) autocertificazione costruzione prima casa di abitazione;
- b) fotocopia del documento che attesti la proprietà del terreno da parte del richiedente o dei figli;
- c) fotocopia della licenza edilizia;
- d) fotocopia della dichiarazione inizio lavori;
- e) fotocopia dei preventivi di spesa o del contratto d'appalto e modulo di "autocertificazione prima casa in costruzione" scaricabile dal sito internet del Fondo. L'associato ha comunque l'onere di produrre fotocopia delle fatture delle spese sostenute entro 180 giorni dall'erogazione dell'anticipazione ed entro 180 giorni dall'emissione delle stesse. La documentazione di cui alla presente lettera non deve essere allegata in caso di invio delle fatture già all'atto della richiesta;
- f) fotocopia delle fatture delle spese sostenute, emesse non oltre 360 giorni prima della richiesta.

1.3.5. RISTRUTTURAZIONE PRIMA CASA DI ABITAZIONE - La richiesta di anticipazione per la ristrutturazione della prima casa di abitazione dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

- a) autocertificazione ristrutturazione prima casa di abitazione e che i lavori rientrino in quelli previsti dalla normativa di cui al DPR 380/2001, art. 3, comma 1, lettera a, b, c, d.);
- b) fotocopia della fattura dettagliata delle spese sostenute, emessa non oltre 360 giorni prima della richiesta;
- c) fotocopia dei bonifici bancari attraverso i quali è stato disposto il pagamento. Dalla fotocopia deve risultare la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario dell'agevolazione fiscale e il numero di partita iva ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.

In nessun caso verranno accettate richieste corredate dal solo preventivo di spesa.

Se gli interventi di ristrutturazione riguardano parti comuni dell'immobile, allegare fotocopia della delibera assembleare e della tabella millesimale di ripartizione delle spese.

1.3.6. ANTICIPAZIONE SENZA MOTIVAZIONE - Il socio, senza bisogno di motivazioni, purché siano trascorsi 8 anni dall'iscrizione, può richiedere un'anticipazione sulla posizione maturata per un importo massimo del 30%.

In tal caso, la richiesta deve recare a corredo i documenti identificativi dell'associato di cui al presente punto 1.3 lettera a) e b).

1.3.7 Qualora non sia avvenuto il completamento della documentazione relativa alle precedenti pratiche di anticipazione, o le somme già erogate siano soltanto parzialmente giustificate, ulteriori richieste di anticipazione dovranno essere presentate esclusivamente corredate da documentazione definitiva e l'importo erogabile, nei limiti della capienza e dell'ammontare minimo di cui al punto 1.2.5 del presente Documento, verrà decurtato delle somme precedentemente erogate e non giustificate.

1.3.8. Non è possibile effettuare richieste di ulteriori anticipazioni fino alla liquidazione di richieste già presentate e in corso di erogazione.

2. CESSIONI E FINANZIAMENTI CON TFR A GARANZIA

2.1. Nel caso di lavoratori iscritti a Fonchim che abbiano stipulato contratti di finanziamento contro cessione di quote di stipendio e con il TFR a garanzia, il Fondo non potrà procedere alla liquidazione delle prestazioni eventualmente richieste dall'iscritto, salvo che il cessionario (società finanziaria che ha concesso il finanziamento) non invii al Fondo apposita liberatoria di pagamento.

2.2. I contratti di finanziamento avranno effetto nei confronti di Fonchim solo se notificati al Fondo. L'effetto decorre dalla data di ricezione della notifica da parte del Fondo.

2.3. Le anticipazioni per spese sanitarie gravissime sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria. Pertanto il Fondo provvederà a liquidare l'iscritto, anche in presenza di contratti di finanziamento contro cessione di quote di stipendio e con il TFR a garanzia, ma tratterà un quinto della prestazione a favore del cessionario.